

FONDAZIONE “CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI”

A D R A N O

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n.

Oggetto: Concessione impianto sportivo sito in Adrano, via Vittorio Emanuele n. 400.

L'anno duemila quindici, il giorno 23 del mese di ottobre, nei locali della Fondazione in Adrano, via San Pietro, 37, il Commissario Regionale della Fondazione Nicotra Paolo Davide, nominato con D.A. n° 1784, Serv.7 IPAB, del 23/07/2015, con l'assistenza del Segretario f.f. Rag. Russo Nicolò, ha adottato la seguente deliberazione:

Premesso

1. Che codesta I.P.A.B. (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza), Ente Morale Istituito con D.P.R.S. n° 199/a del 05/12/1952, è proprietaria dell'impianto sportivo sito nel complesso educativo “Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri” di via V. Emanuele n° 400;
2. Che il complesso educativo è stato oggetto di vari atti di vandalismo, denunciati alle competenti autorità;
3. Che l'attuale struttura amministrativa dell'I.P.A.B. non consente di gestire direttamente l'impianto sportivo;
4. che per le finalità di amministrare i beni di sua proprietà razionalizzandone e valorizzandone l'uso secondo i fini statutari, anche attraverso la loro gestione economica, l'I.P.A.B. intende procedere alla concessione dell'impianto sportivo “Centro sportivo: Madre Teresa di Calcutta”, ad operatori economici che svolgono l'attività in ambito sportivo-ricreativo, per consentire alla collettività di usufruire, attraverso la pratica e la disciplina sportiva, anche dell'attività educativa rivolta ai minori, in coerenza con i fini statutari;

tutto ciò premesso

5. ritenuto opportuno avviare una procedura ad evidenza pubblica che individui un soggetto a cui affidare “la concessione dell'impianto sportivo” del immobile;
6. Visto l'art 2. del D.P.R. 13.09.2005, n. 296, e s.m.i. che così dispone: *“Le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, salvo quanto stabilito nei capi III e IV, conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto”*
7. Visto l'art. 90, comma 25 della L. N. 27/12/2002, n. 289, che dispone *“25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di*

criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”;

Delibera

1. di avviare una procedura ad evidenza pubblica, per la “concessione dell’impianto sportivo ” sito in Adrano, via Vittorio Emanuele n. 400, denominato “Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri”;
2. Di approvare, così come approva, l’avviso pubblico di concessione dell’immobile in oggetto costituito dai seguenti allegati:
 - A. Bando di gara;
 - B. All. 1: Domanda di partecipazione;
 - C. All. 2 - 3: Dichiarazioni sostitutive di certificazione (da rendere per la partecipazione);
 - D. Piano di conduzione tecnica;
 - E. Documento in materia di sicurezza;
 - F. All. A: Schema convenzione.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Segretario
F.to (Russo Rag. Nicolò)

Il Commissario Regionale
f.to (Nicotra Paolo Davide)

BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO SPORTIVO MADRE TERESA DI CALCUTTA" C.I.G.

INFORMAZIONI GENERALI

L' I.P.A.B. (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza), Ente Morale Istituito con D.P.R.S. n° 199/a del 05/12/1952, con sede in Adrano, via San Pietro n. 37, Cod. F. 80001770876 (nel seguito chiamato, per brevità, Fondazione Sangiorgio Gualtieri Sangiorgio Gualtieri), con la finalità di amministrare i beni di sua proprietà razionalizzandone e valorizzandone l'uso secondo i fini statuari, anche attraverso la loro gestione economica, procede ad eseguire un una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione e dell'utilizzo dell'impianto sportivo "Centro Sportivo Madre Teresa di Calcutta" sito in Adrano via Vittorio Emanuele n° 400, di proprietà dell'I.P.A.B.

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE

I.P.A.B. (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza), Ente Morale Istituito con D.P.R.S. n° 199/a del 05/12/1952, con sede in Adrano, via San Pietro n. 37, Cod. F. 80001770876 (nel seguito chiamato, per brevità, Fondazione Sangiorgio Gualtieri)

Art. 2. PROCEDURA DI GARA

Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo.
L'affidamento in gestione è qualificabile come concessione di servizi.

Art. 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Impianto sportivo "Centro Sportivo Madre Teresa di Calcutta" sito in Adrano via Vittorio Emanuele n° 400, che comprendente:

a) Spazi per attività sportiva:

- ✓ Spazio all'aperto: pista di pattinaggio rettangolare, con pavimentazione di tipo industriale (battuto di cemento con strato superiore di quarzo), di dimensioni m 20,00 x m 40,00;
- ✓ Spazio coperto: area per attività sportive con pavimentazione in parquet in legno, del tipo "Parquet sportivo elasticizzato" di dimensioni m 20,00 x m 40,00 e relativa segnature per le seguenti discipline sportive:

Pattinaggio su rotelle;

Pallavolo;

Basket;

Calcio a 5

Discipline sportive a corpo libero.

b) Spazi e servizi di supporto:

- ✓ 2 spogliatoi per atleti
- ✓ 2 spogliatoi per giudici/istruttori
- ✓ Servizi igienici pubblico (Uomini, Donne e H)
- ✓ Infermeria

c) Area di pertinenza: scoperta in condivisione.

L'affidamento prevede che il Concessionario si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo.

Art. 4. CONTENUTI DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in gestione/concessione prevede che il soggetto individuato si faccia carico della pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dell'impianto assegnato al pagamento delle utenze come riportate nello schema di convenzione.

Gli obblighi derivanti dall'affidamento in gestione sono specificati nello schema di convenzione-tipo allegato al presente bando e relativi allegati:

- a) Piano di conduzione tecnica,
- b) Documento in materia di sicurezza.

Art. 5. CONDIZIONI DELLA GESTIONE

L'impianto sportivo e le attrezzature correlate sono concessi ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta dal verbale di constatazione redatto da un incaricato della Fondazione Sangiorgio Gualtieri. Il Gestore deve provvedere agli interventi utili alla conservazione dell'impianto ed attrezzature per la parte posta a suo carico dalla convenzione.

Il Gestore non ha diritto di ottenere dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri installazioni, adeguamenti o modifiche strutturali, salvo gli interventi programmati dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri stessa.

La gestione dell'impianto in oggetto dovrà assicurare il buon funzionamento e la manutenzione degli stessi alle condizioni stabilite nella convenzione; a tal fine il Gestore dovrà costantemente assicurare

la perfetta regolarità e completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando di arrecare molestia o danno ai frequentatori stessi.

Art. 6. MANUTENZIONI

a) Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria di quanto forma oggetto di concessione secondo le indicazioni contenute nell'allegato "Piano di conduzione tecnica" e ogni altra attività espressamente indicata nella convenzione e nel piano citato è a carico del Gestore.

b) Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria, dei locali e degli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici dell'immobile, è di competenza della Fondazione Sangiorgio Gualtieri, purché non causata da incuria del Gestore. A tale fine il Gestore dovrà avvertire la Fondazione Sangiorgio Gualtieri di qualsiasi inconveniente che possa dare luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro il limite massimo di ventiquattro ore dall'avvenuta presa conoscenza, tenuto conto della gravità dell'inconveniente. La Fondazione Sangiorgio Gualtieri interverrà in ogni caso per quanto di propria competenza nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previa redazione di una perizia dei lavori.

Art. 7. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario assumerà il ruolo di titolare dell'attività e come tale, in vigore del contratto sarà l'unico soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle prescrizioni contenute nell' art. 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Sono posti a carico della Fondazione Sangiorgio Gualtieri il conseguimento e l'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi relativo all'impianto.

E' fatto obbligo al Gestore di eseguire gli adempimenti e le prescrizioni riportati nell'accordo contrattuale relativo alla gestione della sicurezza, allegato alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti. Dovrà essere tenuto aggiornato a tale scopo il registro delle verifiche periodiche degli impianti.

Il Gestore dovrà adottare ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza:

- a) per gli operatori da esso impegnati nella gestione degli impianti, in ordine alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro;
- b) per i fruitori dei servizi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati dal sovraffollamento;
- c) per gli spettatori, garantendo e limitando in particolare l'accesso all'impianto al numero massimo di utenti individuato in base alla capacità ricettiva dell'impianto, determinata in relazione alla tipologia di utilizzo del medesimo.

Art. 8. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Il presente avviso è volto ad individuare un soggetto tra quelli compresi tra:

- a) le società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- b) enti di promozione sportiva,
- c) associazioni di discipline sportive associate;
- d) federazioni sportive nazionali,

che dimostri capacità operativa adeguata.

I partecipanti, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti precisati nel presente avviso; la mancanza dei requisiti di cui sopra comporterà l'esclusione dal procedimento.

Gli statuti e/o atti costitutivi dei soggetti di cui al comma precedente dovranno prevedere espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport o il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonché l'assenza di fini di lucro.

Il concessionario non può subappaltare in tutto o in parte i servizi posti in gara né cedere il contratto di concessione.

Per la gestione dell'impianto e delle strutture connesse oggetto del presente invito tali soggetti potranno anche associarsi, ai fini delle manifestazioni d'interesse, con riserva di individuare, in caso di concessione dell'impianto, un referente unico nei modi e nelle forme richieste dalle norme vigenti. Qualora aggiudicatari, i soggetti raggruppati dovranno individuare con atto espresso, formalizzato nei modi di legge, un mandatario- capogruppo, il quale costituirà soggetto di riferimento in relazione all'esecuzione della convenzione. In tal caso:

- a) l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole associazioni e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente;
- b) il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione;
- c) la proposta e l'offerta dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

Al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti della Fondazione Sangiorgio Gualtieri concedente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione.

Art. 9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE.

Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara tutti i soggetti indicati nell'art. 8, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti giuridici:

- A.1. possesso della configurazione quale società sportiva o associazione sportiva dilettantistica, oppure quale ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata e federazione sportiva nazionale in base a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289:
 - A.1.1. se associazione o società sportiva dilettantistica, sussistenza degli elementi previsti dall'art. 90, commi 17 e 18 della legge n. 289/2002 e dall'art. 2 della legge regionale n. 11/2007;
 - A.1.2. se enti di promozione sportiva, riconoscimento specifico;
- A.2. possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre liberamente con le Amministrazioni Pubbliche.

In particolare ogni soggetto partecipante alla selezione dovrà dichiarare:

- a) il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul luogo di lavoro, con soddisfazione di tutti gli adempimenti obbligatori per legge;
- b) l'applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del soggetto, delle condizioni previste dalla legislazione in materia;
- c) l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti concorrenti alla stessa selezione;
- d) l'insussistenza di situazioni di morosità con la Fondazione Sangiorgio Gualtieri ;
- e) l'insussistenza di pendenze con la Fondazione Sangiorgio Gualtieri Sangiorgio Gualtieri per danni causati all'impianto sportivo o per uso improprio degli stessi;
- f) di avere preso visione della convenzione-tipo relativa all'affidamento oggetto della selezione;
- g) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, delle condizioni contrattuali e degli oneri ed obblighi correlati, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le disposizioni contenute negli atti di gara;
- i) di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;

- j) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con riferimento ai punti d), e) che precedono, si osserva che saranno ammessi alla procedura i soggetti che, pur trovandosi rispetto alla Fondazione Sangiorgio Gualtieri nella precitata situazione, prima della presentazione della manifestazione di interesse ad assumere la gestione in concessione dell'impianto sportivo, provvedano a sanare la propria posizione nei confronti della Fondazione.

B. Requisiti dimostrativi della capacità e della affidabilità economica del soggetto partecipante alla selezione:

Il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle lett. A. – B. che precedono dovrà essere formalizzato da ciascun soggetto partecipante mediante presentazione di apposita domanda di partecipazione nella quale il legale rappresentante (o altro soggetto avente i poteri di firma) del soggetto concorrente dovrà effettuare specifica dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso degli stessi.

La Fondazione Sangiorgio Gualtieri svolgerà le verifiche previste dalla legge (art. 72 del D.P.R. n. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora le stesse risultassero mendaci, procederà presso l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 ed alla definizione di provvedimento di decadenza dagli eventuali benefici concessi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Criteri di valutazione delle offerte

La scelta del contraente è effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei parametri valutativi riportati nel presente articolo (punteggio massimo) L'offerta tecnica e l'offerta economica saranno valutate da apposita commissione giudicatrice, con attribuzione di punteggio, secondo i criteri e punteggi di seguito stabiliti. In sintesi, la commissione giudicatrice dispone di complessivi 100 punti così ripartiti tra offerta tecnica e offerta economica:

OFFERTA TECNICA: 50 PUNTI SU 100

OFFERTA ECONOMICA: 50 PUNTI SU 100

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sono quelli elencati di seguito

Art. 9.1. CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 50 (cinquanta) punti complessivi.

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata come riportato nelle tabelle che seguono.

Le aperture dei plichi suddetti avverranno in seduta pubblica alle ore 17:00 del 11/11/2015.

La Commissione valuterà le offerte gestionali pervenute sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) Piano economico di gestione.

Punti 50

Con il PIANO ECONOMICO DI GESTIONE si dimostra la copertura dei costi di gestione per tutta la durata della concessione. Tale piano dovrà indicare tutti i costi/ricavi previsti per l'espletamento dei servizi indicati nella CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI GESTIONE ED USO IMPIANTO SPORTIVO, gli incassi ipotizzati, gli oneri per gli interventi di manutenzione programmata, eventuali contribuzioni o finanziamenti di Enti terzi, la proposta di integrazione di attrezzature e mezzi o sostituzione dell'esistente e di interventi di manutenzione migliorativi, a spese del richiedente. Dovranno essere specificati gli interventi che si intendono effettuare, costi e tempi di realizzazione sintetizzati in apposita tabella riepilogativa. Si precisa che i termini dell'offerta verranno riportati nella convenzione di gestione e costituiranno obbligo contrattuale, il cui adempimento verrà verificato sulla base della presentazione di regolari fatture.

Piano economico di gestione		Punti 50 punti	Massimo 50 punti
Piano economico		Punteggio	
Qualità			
sufficiente ma senza indicazione di interventi migliorativi e quantificazione economica della spesa da sostenere;		da 0 a 10	
completo e dettagliato ma senza indicazione di interventi migliorativi e quantificazione economica della spesa da sostenere;		da 10.1 a 25	
completo e dettagliato con indicazione di interventi migliorativi e quantificazione economica della spesa da sostenere		da 25.1 a 50	
Sulla base dell'importo degli interventi proposti: saranno assegnati 0,1 punti per ogni 100,00 euro di spesa, con arrotondamento alla centinaia superiore o inferiore per frazioni superiori o inferiori a			

Art. 9.2. CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Per la valutazione dell'offerta economica la Commissione dispone di 50 (cinquanta) punti complessivi. La valutazione di tale punteggio, sarà effettuata in base alla proposta di corrispettivo che il concorrente riconoscerà alla Fondazione Sangiorgio Gualtieri, da esplicitarsi mediante indicazione di un valore percentuale, che non potrà essere inferiore al 5 %, sugli introiti realizzati come da tariffe approvate dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri. La presentazione dell'offerta di cui al presente punto è obbligatoria.

Calcolo punteggio:

$V_o =$ Valore percentuale offerto

$P_a =$ Punteggio attribuito

$V_{mo} =$ valore percentuale migliore offerta

$P_a = (V_o/V_{mo}) \times 50.$

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, questo sarà attribuito troncando i punti assegnati al terzo decimale dopo la virgola.

Per quanto attiene alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione e dell'offerta, si rinvia a quanto disposto nell'art. 20 che segue.

Art. 10. RESPONSABILITA'

Il concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

Il Gestore solleva la Fondazione Sangiorgio Gualtieri da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. E' responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi la Fondazione Sangiorgio Gualtieri da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione. La Fondazione Sangiorgio Gualtieri è tenuta inoltre indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, compresi i frequentatori dell'impianto, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dall'inosservanza, da parte del Gestore e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati o appaltatori, delle norme legislative e regolamenti che comunque presiedono l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto. L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare con primaria compagnia assicurativa, assicurazione/i All Risk, comprensiva dei danni subiti/cagionati all'impianto sportivo oggetto della convenzione con massimale almeno pari al valore di 500.000,00 euro.

Tale polizza assicurativa dovrà contenere specifica clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione Sangiorgio Gualtieri.

Art. 11. CONDIZIONI GENERALI RIFERIBILI ALLA GESTIONE E ALL'UTILIZZO DEL'IMPIANTO SPORTIVI E DELLE ATTREZZATURE.

Il Gestore è tenuto a definire l'utilizzo dell'impianto sportivo in gestione, avendo il preminente obiettivo di favorire l'accesso alle strutture da parte delle Società e Associazioni sportive nonché dei singoli cittadini, in un'ottica di promozione dell'associazionismo sportivo dilettantistico e di sviluppo dell'attività sportiva nel territorio. L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in oggetto è pertanto subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle Società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta;
- c) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- d) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
- e) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani;

L'impianto sportivo e le strutture connesse sono affidati in gestione per essere adibiti ad uso di attività sportiva e in particolare per l'attività cui è stata destinata la struttura sportiva in oggetto, con esclusione di ogni altro tipo di attività se non prevista o espressamente autorizzata dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri.

L'impianto deve essere aperto al pubblico (utenti singoli o enti o Associazioni/Società sportive) e funzionante tutti i giorni feriali, nelle fasce orarie minime garantite che saranno indicate nel Piano di utilizzo (conforme al piano di gestione economica)

L'impianto in parola sarà quindi gestito dal Gestore con la finalità preminente di realizzare un pubblico servizio e di incentivare tale pratica sportiva, nonché per lo svolgimento della propria attività.

Nei rapporti tra Fondazione Sangiorgio Gualtieri e Gestore hanno altresì valore i contenuti di eventuali accordi o protocolli stipulati o che saranno stipulati a livello nazionale, regionale o provinciale fra il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva e la Pubblica Amministrazione, in quanto recepiti dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri e nei limiti in cui tali accordi risultino compatibili con la presente convenzione.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione il Gestore alle direttive della Fondazione Sangiorgio Gualtieri che saranno assunte con l'unico scopo di realizzare al massimo le finalità della presente convenzione.

Art. 12. CARATTERISTICHE E PROFILI DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione dell'impianto non ha caratteristiche imprenditoriali.

L'affidamento in gestione comporta, per l'affidatario, lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva principale e di quelle correlate, delle strutture per servizi complementari e delle aree connesse, anche con riferimento alle esigenze di terzi, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi.

La durata della concessione sarà pari ad anni **DUE**, dalla data di sottoscrizione, potrà, inoltre, essere unilateralmente prorogata dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione di nuovo operatore cui concedere la gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei, oltre alle condizioni previste al successivo art. 19.

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo e delle strutture connesse assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto stesso ad esclusione delle manutenzioni a carico della Fondazione Sangiorgio Gualtieri di cui all'art. 4. Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.

Al soggetto affidatario spettano, in particolare:

- a) le entrate da tariffario derivanti dall'uso dell'impianto da parte di terzi;
- b) le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli spazi interni dell'impianto sportivo e delle strutture correlate.

Sono a carico del concessionario:

- c) tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione della struttura comprese le attrezzature, l'impianto ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;
- d) i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia del concessionario medesimo;
- e) gli oneri relativi alle operazioni di manutenzione e pulizia, che vengono elencati nell'allegato Piano di utilizzo (Programma di gestione operativa e Piano di gestione economica).

Quanto alle utenze ed agli ulteriori oneri qui non menzionati, le relative spese risultano regolate ai sensi dell'art. 4 che precede e comunque in base a quanto riportato nell'allegato schema di convenzione.

La gestione comprende l'espletamento dei servizi e attività complementari di pulizia, custodia e vigilanza dell'impianto e relativi oneri, così come dettagliati nell'allegato Piano di utilizzo (Programma di gestione operativa e Piano di gestione economica).

Il Gestore assume, per tutta la durata della convenzione, ogni responsabilità derivante dai servizi e attività indicati e di quelli ad essi correlati, pur se non espressamente menzionati.

Art. 13. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPIANTO

E' altresì posta a carico del concessionario la GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPIANTO. A tal fine per tutta la durata del contratto:

- a) il concessionario dovrà ricevere le prenotazioni per l'utilizzo dell'impianto sportivo, l'applicazione delle tariffe approvate dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri Sangiorgio Gualtieri per l'utilizzo pubblico degli impianti.
- b) le tariffe per l'uso dell'impianto sportivo da parte di soggetti diversi dal gestore, devono essere versate alla Società che gestisce l'impianto. A fine anno il concessionario dovrà presentare il rendiconto economico dell'attività alla Fondazione Sangiorgio Gualtieri.

All'ingresso dell'impianto, ben visibile, deve essere affissa una tabella contenente tutte le tariffe previste, conformi a quelle approvate dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri, le stesse saranno pubblicate sul sito della Fondazione Sangiorgio Gualtieri.

È riconosciuto al Gestore il diritto di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo per tutta la durata della convenzione. La pubblicità all'interno dell'impianto viene disciplinata secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

La programmazione e gestione degli spazi pubblicitari dell'impianto spetta al Gestore come pure l'onere del pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale.

Art. 14. RISERVA DELLA FONDAZIONE SANGIORGIO GUALTIERI CONCEDENTE

La Fondazione Sangiorgio Gualtieri si riserva di utilizzare o far utilizzare gratuitamente l'impianto, con esenzione del pagamento delle tariffe altrimenti dovute al gestore, per le attività scolastiche e le manifestazioni a carattere sportivo e extra sportivo organizzate anche in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e negli ulteriori casi previsti dalla convenzione; compatibilmente con l'attività programmata e comunque con il calendario delle attività del Gestore; in tali ipotesi, come previsto dall'art. 4 del DPR 633/72, è in capo alla Fondazione Sangiorgio Gualtieri l'obbligo di autofatturazione per autoconsumo. Art. 15. GARANZIA

Il Gestore, a garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, è tenuto a costituire, prima della stipulazione della convenzione, apposito deposito cauzionale di € 2.000,00 (duemila/00) mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/1982 n.348 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale garanzia è prevista anche a copertura degli eventuali danni alle strutture oggetto della convenzione e comunque per ogni altra finalità indicata nella convenzione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione Sangiorgio Gualtieri, ogni eccezione rimossa.

La garanzia deve avere validità per tutta la durata contrattuale e deve prevedere l'obbligo del garante a rinnovare la garanzia in caso di rinnovo o proroga della concessione su richiesta di una delle parti.

In caso di escussione, in tutto o in parte della garanzia, il Gestore è tenuto al reintegro del deposito cauzionale nell'importo complessivo di cui al comma 1.

Il deposito cauzionale è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, comprese le somme dovute dal concessionario alla Fondazione Sangiorgio Gualtieri per il pagamento delle eventuali penali a carico del concessionario medesimo, ove questi non adempia al loro pagamento previa intimazione da parte della Fondazione Sangiorgio Gualtieri.

In caso di utilizzo della garanzia, il concessionario sarà tenuto al reintegro della stessa entro il termine di quindici giorni decorrente da specifica richiesta recapitata da parte della Fondazione Sangiorgio Gualtieri, pena l'incameramento della garanzia e la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ., salvi gli eventuali danni o indennizzi che la Fondazione Sangiorgio Gualtieri potrà richiedere al concessionario.

Art. 16. PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE

Salvi casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, il concessionario sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:

€ 50,00 per ogni giorno di mancata effettuazione o di interruzione del servizio;

€ 1.000,00 per comportamento lesivo dell'incolumità degli utenti;

da € 50,00 a € 100,00 per ogni inadempimento delle obbligazioni del contratto non comportante la risoluzione del contratto, secondo la gravità dell'infrazione accertata.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura della Fondazione Sangiorgio Gualtieri a mezzo di raccomandata AR.

L'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano alla Fondazione Sangiorgio Gualtieri nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio della Fondazione Sangiorgio Gualtieri, si darà corso all'applicazione delle penali.

4. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull'importo cauzionale, con conseguente obbligo dell'Appaltatore a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della Fondazione Sangiorgio Gualtieri, al reintegro della stessa.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

In caso di grave inadempimento da parte del Gestore, diverso da quelli riportati all'articolo 17 "Penali per inadempienza contrattuale del Gestore" danti corso all'applicazione di penali, la Fondazione Sangiorgio Gualtieri ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

La Fondazione Sangiorgio Gualtieri intenderà inoltre risolto il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia del Gestore che dei suoi eventuali aventi diritto, in caso di:

- a) mancata presa in consegna dell'impianto nel termine prefissato;
- b) sospensione od interruzione non autorizzate della gestione, o di sua parte, per più di due giorni, anche non consecutivi;
- c) frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000;
- d) comminazione di penali contestate ed applicate al Gestore che abbia superato il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa).
- e) cessione del contratto;
- f) cessione d'azienda o di credito, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006;
- g) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento della gestione;
- h) liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;
- i) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio.

Fuori dei casi indicati dal comma precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del Gestore ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte dell'appaltatore di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.

In caso di risoluzione del contratto la Fondazione Sangiorgio Gualtieri sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Il Gestore rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

La Fondazione Sangiorgio Gualtieri conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

Art. 18. RECESSO.

La Fondazione Sangiorgio Gualtieri, a norma dell'art. 21-sexies della Legge 241/90 e s.m.i. avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato, previa disdetta da comunicare al Gestore mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo.

La Fondazione Sangiorgio Gualtieri potrà altresì recedere in ogni tempo dal contratto, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata da parte del Gestore, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.

Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

Art. 19. CONDIZIONI PER LA PROROGA DELLA CONCESSIONE

Qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche/enti di promozione sportiva/associazioni di discipline/federazioni sportive nazionali manifestassero la disponibilità ad effettuare investimenti sull'impianto, la durata della concessione potrà essere prolungata:

- a 4 anni in caso di investimenti fino a Euro 20.000,00

La manifestazione d'interesse, completa dei dati di cui sopra, dovrà accludere anche il progetto relativo alle migliorie che la società intende apportare all'impianto, con indicazione dettagliata del relativo investimento.

Art. 20. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La domanda di partecipazione ed ogni altra documentazione richiesta, dovrà essere presentata alla Fondazione Sangiorgio Gualtieri in un unico plico, a pena di esclusione debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che deve essere recapitato con qualsiasi mezzo, ad esclusivo rischio del mittente ed a pena di esclusione dalla gara, entro le ORE 12.00 DEL GIORNO MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015 esclusivamente al seguente indirizzo: **Fondazione Sangiorgio Gualtieri Sangiorgio Gualtieri via San. Pietro n° 37 - 95031 Adrano (CT)** Il plico deve recare all'esterno – oltre alle informazioni del mittente (ragione sociale, indirizzo, numeri di telefono e fax, partita IVA), la seguente scritta: **CONTIENE OFFERTA PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO SPORTIVO MADRE TERESA DI CALCUTTA"**

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva vanno riportati sul plico tutte le ragioni sociali dei singoli componenti, sia che i concorrenti siano già costituiti sia che debbano costituirsi.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza sopra precisata, sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa all'oggetto della gara, che non sia debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura: i suddetti plichi saranno esclusi dalla procedura di gara.

La Fondazione Sangiorgio Gualtieri declina ogni responsabilità in merito alla dispersione del plico o al suo smarrimento da parte del vettore incaricato o del servizio postale.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A – Documentazione amministrativa" (allegato 1)

"B – Offerta tecnica" (allegato 2)

"C – Offerta economica" (allegato 3)

Art. 20.1 A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

Domanda di partecipazione, redatta anche utilizzando il modello Allegato 1 "Domanda di partecipazione" al presente disciplinare, debitamente sottoscritta con firma autenticata o, in alternativa, allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati i dati relativi al possesso della configurazione quale società sportiva o associazione sportiva dilettantistica, oppure quale ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata e federazione sportiva nazionale in base a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed i dati del titolare/legale rappresentante, la forma giuridica ed il codice fiscale/partita IVA, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali soci con poteri di rappresentanza;

Nella domanda deve essere, inoltre, specificato:

- a) se partecipa come soggetto singolo o in raggruppamento (indicando nell'ultimo caso la denominazione e la sede legale di ogni soggetto, con specificazione dell'impresa capogruppo e di quelle mandanti);
- b) il recapito del concorrente (indirizzo postale, numero telefonico, numero di fax, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche PEC) ed indirizzo e-mail non certificata);
- c) l'autorizzazione all'invio delle comunicazioni afferenti la presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata od al numero di fax indicato. A tal fine, si precisa che questo Ente procederà all'invio delle comunicazioni esclusivamente via PEC ovvero, in mancanza di indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, al numero di fax indicato dal concorrente.
- d) il nominativo, il recapito postale, il numero telefonico e di fax e l'indirizzo di posta elettronica di un proprio referente;
- e) se associazione o società sportiva dilettantistica, sussistenza degli elementi previsti dall'art. 90, commi 17 e 18 della legge n. 289/2002;
- f) se enti di promozione sportiva, riconoscimento specifico;
- g) possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre liberamente con le Amministrazioni Pubbliche.
- h) il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul luogo di lavoro, con soddisfazione di tutti gli adempimenti obbligatori per legge;

- i) l'applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del soggetto, delle condizioni previste dalla legislazione in materia;
- j) l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti concorrenti alla stessa selezione;
- k) l'insussistenza di situazioni di morosità con la Fondazione Sangiorgio Gualtieri ;
- l) l'insussistenza di pendenze con il Fondazione Sangiorgio Gualtieri Sangiorgio Gualtieri per danni causati all'impianto sportivo o per uso improprio degli stessi;
- m) di avere preso visione della convenzione-tipo relativa all'affidamento oggetto della selezione;
- n) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con riferimento ai punti k) – l) che precedono, si osserva che saranno ammessi alla procedura i soggetti che, pur trovandosi rispetto alla Fondazione Sangiorgio Gualtieri nella precitata situazione, prima della presentazione della manifestazione di interesse ad assumere la gestione in concessione dell'impianto sportivo, provvedano a sanare la propria posizione nei confronti della Fondazione Sangiorgio Gualtieri

Requisiti dimostrativi della capacità e della affidabilità economica del soggetto partecipante alla selezione iscrizione: non è richiesto nessun requisito.

Raggruppamenti Temporanei

I raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno allegare anche il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;

I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovranno allegare anche specifica dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante, in caso di aggiudicazione:

- a) l'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo o consorzio esclusivamente con i soggetti espressamente indicati;
- b) l'impegno a conferire con unico mandato speciale la rappresentanza alla capogruppo designata nei modi, forme e contenuti di cui all'art. 37 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; tale mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata. La procura dovrà essere conferita al rappresentante legale del capogruppo. (il nominativo del soggetto che sarà designato capogruppo e dei mandanti deve essere espressamente riportato nella dichiarazione);
- c) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

La Fondazione Sangiorgio Gualtieri svolgerà le verifiche previste dalla legge (art. 72 del D.P.R. n. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora le stesse risultassero mendaci, procederà presso l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 ed alla definizione di provvedimento di decadenza dagli eventuali benefici concessi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, in alternativa:

- ✓ dal titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente;
- ✓ da tutti i titolare o legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito;
- ✓ dal solo rappresentante del capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dagli altri soggetti raggruppati, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
- ✓ da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia autenticata, l'atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.

Art. 20.2 B: OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica", a pena di esclusione debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura "OFFERTA TECNICA", dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica, da redigere in carta semplice in lingua italiana, senza

abrasioni o correzione di sorta. L'offerta tecnica deve contenere gli elementi indicati nell'art. 9.1 lett. a) piano economico di gestione, e deve essere redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modello Allegato 2 "Offerta Tecnica".

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, in alternativa:

- ✓ dal titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente;
- ✓ da tutti i titolare o legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, in caso di raggruppamento temporaneo di non ancora costituito;
- ✓ dal solo rappresentante del capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dagli altri soggetti raggruppati, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
- ✓ da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia autenticata, l'atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.

All'offerta tecnica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/dei sottoscrittori.

NON SONO AMMESSE OFFERTE TECNICHE IN VARIANTE.

Art. 20.3 C: OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica", a pena di esclusione debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, da redigere in lingua italiana, senza abrasioni o correzione di sorta ed i seguenti documenti:

- ✓ Offerta economica, redatta utilizzando esclusivamente l'allegato modello Allegato 3 "Offerta economica".

L'offerta economica dovrà indicare (allegato 3):

il valore percentuale, che non potrà essere inferiore al 5 %, sugli introiti realizzati come da tariffe approvate dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri .

I criteri di valutazione dell'offerta economica sono riportati nell'art. 9 che precede.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, in alternativa:

- ✓ dal titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente;
- ✓ da tutti i titolare o legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito;
- ✓ dal solo rappresentante del capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dagli altri soggetti raggruppati, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
- ✓ da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia autenticata, l'atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.

All'offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/dei sottoscrittori.

L'offerta complessiva, formulata secondo quanto sopra indicato, sarà vincolante per l'aggiudicatario per un periodo di 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La presentazione delle domande di partecipazione non vincola la Fondazione Sangiorgio Gualtieri, che si riserva ogni più ampia verifica, nonché l'espletamento, anche in presenza di un unico soggetto, se non ritenuto idoneo di specifica procedura di gara.

Art. 21. ESPERIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo il giorno MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015 ALLE ORE 17:00 presso la Fondazione Sangiorgio Gualtieri

La Fondazione Sangiorgio Gualtieri aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta, ad insindacabile giudizio dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri, congrua e valida.

La Commissione di gara procederà:

- a) in seduta pubblica, il giorno fissato per la gara, a verificare la correttezza formale ed il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione dei concorrenti; procederà quindi all'apertura dei plichi ed alla valutazione della documentazione contenuta nella Busta A "Documentazione amministrativa".
- b) in seduta pubblica, nel medesimo giorno fissato per la gara o in data successiva che sarà comunicata tramite PEC o, se non disponibile, tramite fax ai concorrenti ammessi alla gara, all'apertura della busta "B" contenente l'offerta tecnica, per la sola valutazione della ammissibilità della stessa;
- c) in seduta riservata, all'esame ed all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, sulla base dei parametri valutativi predefiniti secondo quanto disposto nella presente lettera;
- d) in seduta pubblica, nel giorno fissato per la gara o in data successiva che sarà comunicata tramite PEC o, se non disponibile, tramite fax ai concorrenti ammessi alla gara, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica e quindi, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi all'Offerta economica;
- e) in seduta pubblica, nel medesimo giorno fissato per la gara o in data successiva che sarà comunicata tramite PEC o, se non disponibile, tramite fax ai concorrenti ammessi alla gara alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta economica ed alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria della gara.

La Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi.

Esperita tale procedura, la Commissione perverrà alla definizione della graduatoria finale ed all'aggiudicazione provvisoria per farne proposta all'organo competente all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto ed è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario mentre lo sarà per l'Amministrazione a decorrere dall'assunzione dei necessari atti.

La Fondazione Sangiorgio Gualtieri aggiudicataria si riserva la facoltà di:

- a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- b) di escludere dalla gara le offerte economiche in aumento e comunque le offerte formulate in contrasto con le previsioni del presente disciplinare di gara e del capitolato speciale;
- c) di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico.
- d) di revoca dell'aggiudicazione, anche definitiva, per motivi di interesse pubblico.

Art. 22. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, bolli, diritti, ecc.) sono a totale carico del Gestore.

Il contratto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi di a norma del DPR n. 131 del 28.04.1986 e le relative spese saranno a carico del richiedente.

Art. 23. ALTRE INFORMAZIONI

E' fatto assoluto divieto al soggetto che verrà individuato come affidatario di procedere a subappalto dei servizi affidati.

L'Amministrazione può, in presenza di circostanze di pubblico interesse e sulla base di propria valutazione insindacabile, ritirare il presente avviso o modificarlo, in tutto o in parte, o di non procedere all'affidamento in gestione.

Il soggetto individuato dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri come affidatario è tenuto a produrre tutta la documentazione richiesta entro il termine assegnato dalla Fondazione Sangiorgio Gualtieri a sottoscrivere il contratto sulla base di specifica comunicazione della Fondazione Sangiorgio Gualtieri stessa.

I documenti presentati non verranno restituiti.

Per ogni informazione sulla procedura di selezione i concorrenti possono richiedere informazione tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:

E-mail: fondazione.gualtieri@gmail.com

Per la formulazione della “proposta” offerta è consentito prendere visione dell’immobile nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, fino alla data del 10/11/2015, previo appuntamento da fissare telefonicamente: 095 7692109

Si potrà prendere visione, e/o estrarre copia, della seguente documentazione:

- 1) piante dell’immobile;
- 2) planimetria;
- 3) repertorio fotografico
- 4) documentazione di gara:

sul sito dell’Ente: <http://www.Fondazione Sangiorgio Gualtieri gualtieri.it/bandigara.asp>

Costituiscono parte integrante del presente bando di gara:

Schema di convenzione per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo e allegati (All. A)

- 1) Modello domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (All. 1)
- 2) Modello presentazione proposta – offerta tecnica (All. 2)
- 3) Modello presentazione proposta – offerta economica (All. 3)
- 4) Piano di conduzione tecnica;
- 5) Documento in materia di sicurezza.

ALLEGATO 1

BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO SPORTIVO MADRE TERESA DI CALCUTTA"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All' I.P.A.B. (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza)

via San Pietro n. 37, 95031 Adrano (T)

Il _____ sottoscritt

nat _____ a _____ il

nella _____ qualità _____ di

della _____ società/associazione/ _____ (specificare)

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

_____ via/piazza _____ Stato _____

_____, codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

_____ telefono _____ fax _____

_____ e-mail _____

_____ PEC _____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura in oggetto

A) Come soggetto singolo

B) In qualità di soggetto mandante capogruppo

del raggruppamento temporaneo di imprese da costituire costituito

con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto raggruppato):

1) impresa _____

con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____

via/piazza _____ Stato _____,

codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

2) impresa _____

con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____

via/piazza _____ Stato _____,

codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000,

DICHIARA

a. Di avere la seguente configurazione, in base a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (barrare l'opzione di riferimento):

- soggetto associativo, configurato come Società sportiva dilettantistica o Associazione sportiva dilettantistica o associazione affiliata ad Enti di Promozione sportiva avente ad oggetto principale lo svolgimento di attività sportive o sociali, senza fine di lucro;
- se soggetto federativo, configurato quale Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, Federazione sportiva afferente al CONI, Discipline sportive associate afferenti al CONI;

(barrare il riquadro SOLO se in possesso del requisito):

- b. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre liberamente con le Amministrazioni Pubbliche;
- c. di impegnarsi a rispettare tutte le norme di sicurezza sul luogo di lavoro e di soddisfare tutti gli adempimenti obbligatori per legge;
- d. di applicare agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del soggetto, delle condizioni previste dalla legislazione in materia;
- e. l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti concorrenti alla stessa selezione;
- f. di non trovarsi in situazioni di morosità con la Fondazione Sangiorgio Gualtieri;
- g. di non avere pendenze con la Fondazione Sangiorgio Gualtieri per danni causati agli impianti sportivi o per uso improprio degli stessi;
- h. di avere preso visione della convenzione, allegato A alla lettera invito, relativa all'affidamento oggetto della selezione;
- i. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, delle condizioni contrattuali e degli oneri ed obblighi correlati, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- j. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le disposizioni contenute negli atti di gara;
- k. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
- l. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con riferimento ai punti f) – g) che precedono, si osserva che saranno ammessi alla procedura i soggetti che, pur trovandosi rispetto all'Amministrazione Comunale nella precitata situazione, prima della presentazione della manifestazione di interesse ad assumere la gestione in concessione dell'impianto sportivo, provvedano a sanare la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. Requisiti dimostrativi della capacità e della affidabilità economica del soggetto partecipante alla selezione:

di allegare alla presente domanda la seguente referenza sull'affidabilità economica/solvibilità del soggetto

partecipante attestata da almeno un istituto bancario o di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1

settembre 1993, n. 385.

referenza rilasciata da _____
(istituto bancario o di credito o intermediari autorizzati)

in data _____ ed **allegata** alla presente domanda di partecipazione;

3. Raggruppamenti Temporanei

3.1. I raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno allegare anche il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;

3.2. I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovranno allegare anche specifica dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante, in caso di aggiudicazione:

- a. l'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo o consorzio esclusivamente con i soggetti espressamente indicati;
- b. l'impegno a conferire con unico mandato speciale la rappresentanza alla capogruppo designata nei modi, forme e contenuti di cui all'art. 37 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; tale mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata. La procura dovrà essere conferita al rappresentante legale del capogruppo. (il nominativo del soggetto che sarà designato capogruppo e dei mandanti deve essere espressamente riportato nella dichiarazione);
- c. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- d. che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare l'impresa (soci amministratori accomandatari in caso di società di persone, amministratori in caso di società di capitali), e del direttore tecnico sono i seguenti:

(compilare indicando generalità, qualifica e poteri dei soggetti interessati)

- a. (nome e cognome)

(luogo e data di nascita)

Codice Fiscale

residente in _____ via

in qualità di

- e. che il **recapito** cui inviare la lettera invito e qualsiasi comunicazione afferente la presente gara, comprese le comunicazioni previste nell'art. 79 del D.Lgs 163/2006, è il seguente:

denominazione:

via/piazza _____ Stato

codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

telefono _____ fax

e-mail _____ PEC

e di autorizzare l'invio di qualsiasi comunicazione afferente la procedura all'indirizzo di PEC sopra indicato ovvero, in mancanza di PEC, al numero di fax indicato al punto che precede.

- f. che, al fine della presente gara, il **referente** è individuato nella persona di:

nominativo _____ **referente:**

indirizzo _____ postale:

recapito telefonico: _____ fax:

e-mail:

A) DICHIARA INOLTRE

Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Noceto esclusivamente per le finalità connesse alla procedura medesima, nonché per l'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli archivi dell'Amministrazione Comunale.

ED ALLEGA

la seguente documentazione prevista dalla lettera-invito: (*elencare*)

1. COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE
n..... rilasciata da il
.....
2. REFERENZA BANCARIA _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

(Luogo e Data)

(Firma)

NOTE

NOTE:

- 1) La domanda e la documentazione allegata va inserita nella Busta "A" - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".
- 2) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa; nel caso in cui l'offerta venga firmata dal procuratore speciale, l'atto di procura dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.
- 3) Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

ALLEGATO 2

BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO SPORTIVO MADRE TERESA DI CALCUTTA"

OFFERTA TECNICA

All' I.P.A.B. (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza)

via San Pietro n. 37, 95031 Adrano (T)

Il

sottoscritto _____

nat _____ a _____ il

nella qualità di

della società/associazione/ _____ (specificare)

con sede nel Comune di _____ Provincia

via/piazza _____

Stato _____

codice fiscale _____ partita I.V.A.

telefono _____ fax

e-mail _____

PEC _____

SI IMPEGNA

ad effettuare per tutta la durata contrattuale rispetto agli adempimenti posti a carico in base al Piano di conduzione tecnica allegato allo schema di convenzione.

Si allega piano economico di gestione

(Luogo e Data)

Timbro e Firma

NOTE:

- 1) Apporre una marca da bollo da € 14,62.
- 2) L'offerta tecnica va inserita nella Busta "B" - "OFFERTA TECNICA".
- 3) L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa;
- 4) nel caso in cui l'offerta venga firmata dal procuratore speciale, l'atto di procura dovrà essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.
- 5) All'offerta tecnica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Piano economico di gestione

Con il PIANO ECONOMICO DI GESTIONE si dimostra la copertura dei costi di gestione per tutta la durata della concessione.

Tale piano dovrà indicare tutti i costi/ricavi previsti per l'espletamento dei servizi indicati nella CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI GESTIONE ED USO IMPIANTO SPORTIVO, gli incassi ipotizzati, gli oneri per gli interventi di manutenzione programmata, eventuali contribuzioni o finanziamenti di Enti terzi, la proposta di integrazione di attrezzature e mezzi o sostituzione dell'esistente e di interventi di manutenzione migliorativi, a spese del richiedente.

Dovranno essere specificati gli interventi che si intendono effettuare, costi e tempi di realizzazione sintetizzati in apposita tabella riepilogativa.

Si precisa che i termini dell'offerta verranno riportati nella convenzione di gestione e costituiranno obbligo contrattuale, il cui adempimento verrà verificato sulla base della presentazione di regolari fatture.

ALLEGATO 3

BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO SPORTIVO MADRE TERESA DI CALCUTTA".

OFFERTA ECONOMICA

All' I.P.A.B. (istituzione pubblica di assistenza e beneficienza)

via San Pietro n. 37, 95031 Adrano (CT)

Il sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
nella qualità di _____
della impresa _____,
(eventualmente) giusta procura speciale n° _____
in data _____ del Notaio _____
con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____
via/piazza _____ Stato _____
codice fiscale _____ -partita _____
I.V.A. _____
per la fornitura dei servizi di cui alla procedura in oggetto

COMUNICA

il valore percentuale (non inferiore al 5 %) sull'introito realizzato dalla riscossione delle tariffe

PERCENTUALE % OFFERTA

Cifre

Lettere

(Luogo e Data)

(Firma)

NOTE:

- 1) L'offerta economica va inserita nella Busta "C" - "OFFERTA ECONOMICA".
- 2) L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa;
- 3) nel caso in cui l'offerta venga firmata dal procuratore speciale, l'atto di procura dovrà essere allegato a pena di esclusione alla domanda di partecipazione.
- 4) All'offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

PIANO DI CONDUZIONE

PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE AL CONCESSIONARIO:

A) Interventi manutentivi:

Il soggetto gestore provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione. Sono a carico dell'affidatario tutte le opere e le spese di manutenzione descritte, in modo tale da assicurare la continua funzionalità di tutta la struttura e da conservare l'impianto sportivo in buono stato.

Le operazioni minime che devono essere garantite sono le seguenti:

1. MANUTENZIONE RIPARATIVA

- a) riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- b) disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, dei pozzetti di ispezione, delle fosse biologiche e relative opere murarie;
- c) riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- d) riparazioni con eventuali demolizioni e riprese additivate per gli intonaci e rivestimenti murali;
- e) manutenzione dei radiatori con sostituzione degli accessori quali manopole, valvole, ripristino del regime di funzionamento dell'impianto alterato da presenza di aria o ostruzioni in genere;
- f) manutenzione e/o ripristino di areatori elettrici di ventilazione e aspirazione, di asciugamani e asciugacapelli elettrici, plafoniere e lampade, prese ed interruttori elettrici;
- g) manutenzione e/o riparazione di interruttori magnetotermici differenziali;
- h) sostituzione dei vetri danneggiati;
- i) verniciatura e riparazione, con eventuali rinnovi, di inferriate, cancelli, ringhiere, corrimani, opere in ferro esistenti e recinzioni esterne ed interne;
- j) riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;
- k) pulizia, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- l) riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti-trattamenti protettivi e verniciature degli infissi e dei serramenti, compreso ferramenta di movimento e di chiusura, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- m) riparazione e ripristino di mattonelle del pavimento e del rivestimento, del battiscopa, nonché ripristino di piccoli tratti di intonaco;
- n) riparazione di tutte le attrezzature mobili di proprietà comunale quali scrivanie, sedie, panche, lettini, guardaroba metallici, ecc..., in dotazione all'affidatario;
- o) manutenzione dell'impianto di sollevamento delle acque bianche e nere;
- p) riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si verificheranno;
- q) provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

Interventi manutentivi relativi all'impianto di approvvigionamento idrico e di irrigazione:

- r) manutenzione o revisione di idranti, irrigatori o prese d'acqua, riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche.

Interventi manutentivi relativi agli impianti di illuminazione esterna, elettrici ed elettronici:

- s) ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, riflettori e simili, orologi ecc., **comprese le torri faro.**

2. MANUTENZIONE PROGRAMMATA:

- t) controllo giornaliero efficienza scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
- u) controllo giornaliero degli apparecchi illuminanti esterni;
- v) pulizia settimanale dei filtri degli impianti di termoventilazione e di condizionamento;
- w) controllo mensile dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti e apparati idrosanitari in genere;
- x) pulizia trimestrale pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi
- y) controllo trimestrale delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
- z) controllo semestrale di tutti gli automatismi elettrici, degli interruttori magnetotermici e differenziali, della resistenza di terra, dei collegamenti di terra circa la loro continuità, il tutto secondo i disposti della norma di riferimento;
- aa) revisione semestrale delle cerniere di tutte le porte interne;
- bb) verniciatura annuale delle parti metalliche deteriorate.

B) Servizi vari funzionali all'utilizzo dell'impianto sportivo

- a) mantenimento del verde, sfalcio dell'erba delle aree interne e esterne limitrofe all'impianto sportivo diverse dai campi da gioco, dei bordi delle recinzioni esterne di tutti i campi per la larghezza di m. 1;
- b) servizio di sgombero neve di tutte le aree interne all'impianto sportivo, comprese le tribune e i campi da gioco* se necessario, degli accessi e del parcheggio atleti;
- c) ogni altro intervento assimilabile, ove essenziale a garantire la funzionalità e la fruibilità dell'impianto sportivo da parte degli utenti e degli spettatori (quali diserbo dei viali pedonali, potatura degli alberi e loro annaffiatura).

C) Servizi di custodia, vigilanza e conduzione dell'impianto sportivo

- a) individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto e dei locali;
- b) custodia e sorveglianza dell'immobile affidato e di quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature;
- c) apertura dell'impianto;
- d) servizio di guardiania durante il funzionamento dell'impianto;
- e) controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante i periodi di apertura e utilizzo dell'impianto;
- f) controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;
- g) controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;
- h) vigilanza sul rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento di servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;
- i) controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto;

- j) spegnimento di tutte le luci dei locali e dell'impianto diverse da quelle destinate alla vigilanza notturna;
- k) chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;
- l) custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto.

D) Servizi di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti

A) PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il servizio di pulizia riguarda l'intero impianto sportivo affidato in concessione e dunque tutti i locali, gli impianti, le aree e relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature.

L'attività di pulizia e sanificazione deve essere svolta in modo tale da garantire il mantenimento dell'impianto nelle condizioni igienico-sanitarie idonee all'attività svolta; essa comprende lo svolgimento dei seguenti interventi:

1. Tutti i giorni nei quali viene utilizzato l'impianto

- a) pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti, dei pavimenti dei locali a uso spogliatoio;
- b) pulizia e sanificazione degli arredi e delle attrezzature poste negli spogliatoi atleti e arbitri e nei locali utilizzati per gli allenamenti;
- c) lavatura e disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici;
- d) pulitura di zerbini, nettapiedi e tappetini, ecc.;
- e) esportazione dei corpi estranei, svuotamento e pulizia cestini carta;

Allo scopo l'affidatario si impegna a mettere a disposizione dell'utenza gli appositi contenitori per

la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, lattine, plastica e rifiuti organici).

2. Due volte al mese

- a) pulizia e sanificazione degli arredi e delle attrezzature poste in locali diversi dagli spogliatoi atleti e arbitri;

3. Una volta al mese

- a) lavaggio e pulitura dei vetri delle finestre, porte interne a vetro;
- b) spolveratura apparecchi illuminanti;
- c) lavaggio grandi vetrate con specifiche attrezzature (ponteggi o altro, ecc.);

Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità dell'affidatario a perfetta regola d'arte, senza intralciare le attività che vengono praticate nell'impianto.

A carico dell'affidatario sono i prodotti per l'igiene (sapone, liquidi, carta, disinfettanti per servizi ecc.) che dovranno essere installati negli ambienti destinati ai servizi igienici, docce ecc. e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

L'affidatario dovrà provvedere altresì all'acquisto delle attrezzature e dei prodotti detergenti necessari per l'espletamento di servizi per l'espletamento dei servizi in questione.

B) RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme igieniche negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, lattine, plastica e rifiuti organici) forniti dal gestore.

Il gestore deve effettuare la raccolta differenziata della carta, del vetro, delle lattine, della plastica, e di ogni altra tipologia di rifiuti indicata dal committente, nonché ad approvvigionarsi dei sacchi e/o contenitori necessari al suo corretto smaltimento.

E' necessario, qualora si usurino o manchino nei terminali, procurare dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolte sia le immondizie che i rifiuti. I contenitori devono essere costruiti in materiali a lunga durata, non devono produrre cessioni né assorbire liquidi.

Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti.

I rifiuti devono essere riposti in sacchi idonei e depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti nei pressi dell'impianto.

Gli oneri relativi alla tariffa dei R.S.U. non sono a carico del gestore.

DOCUMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

In riferimento alla richiesta di Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, i sottoscritti:

- 1) La Fondazione Gualtieri nella persona del suo legale rappresentante_____;
- 2) **Ente gestore dell'impianto sportivo** con sede in _____ via_____, nella persona del_____ in qualità di Responsabile della sicurezza nella gestione dell'impianto sportivo dell'impianto sportivo "Centro Sportivo Madre Teresa di Calcutta" sito in Adrano via Vittorio Emanuele n° 400, di proprietà dell'I.P.A.B.

premess o:

che la Fondazione, nella persona del legale rappresentante, ha presentato in data_____ richiesta di Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi alla quale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 12 gennaio 1998, è stata allegata la Dichiarazione di Inizio Attività per l'esercizio dell'attività medesima;

Considerato che in data_____ è stato rilasciato il Certificato prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

che con la presentazione della suddetta Dichiarazione di Inizio Attività il legale rappresentante della Fondazione ha dichiarato di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37 cioè:

- 1) *mantenere in stato d'efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate ed effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel Certificato di Prevenzione Incendi o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presente dichiarazione.*
- 2) *Assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.*
- 3) *Predisporre ed aggiornare l'apposito registro relativo ai controlli di cui alla voce n.1.*
- 4) *Obbligo di avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3, in caso di modifica delle strutture e degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportino un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.*

e degli obblighi di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 1998 ovvero:

"Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore"

alla cui osservanza darà corso con la messa in esercizio dell'attività;

ravvisato che

l'osservanza di tali obblighi non può essere demandata integralmente al Comune di Noceto in quanto la maggior parte di essi può essere attuata solamente dagli enti di gestione identificati ai punti II e III del presente accordo;

in riferimento a quanto previsto dall'art. (2 - Norme di esercizio - del D.M. 26 agosto 1992

"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" si conviene tra le parti quanto segue:

- A.) Gli incarichi di pertinenza del personale preposto alla sicurezza antincendio designato dagli enti di gestione di cui ai precedenti punti II e III sono i seguenti:
- osservanza della limitazione dei carichi d'incendio all'interno dei vari ambienti dell'attività;
 - predisposizione di un piano di emergenza ed esecuzione delle prove di evacuazione almeno due volte all'anno;
 - verifica della praticabilità delle vie di esodo mantenendo le stesse sgombre da qualsiasi materiale che ne comprometta la fruibilità;
 - controllo della funzionalità e dell'agevole apertura dei serramenti delle uscite di sicurezza attraverso la verifica della loro efficienza prima dell'inizio delle attività scolastiche;
 - adozione del divieto di fumare e di utilizzo di fiamme libere all'interno dei locali ove vengono depositate od utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili;
 - adozione, all'interno dei locali dell'edificio, del divieto di travaso di liquidi infiammabili;
 - adozione, all'interno dei locali dell'edificio, del divieto di deposito e/o utilizzo di recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti;
 - limitazione, ai quantitativi strettamente necessari per esigenze igienico-sanitarie, del deposito di liquidi infiammabili;
 - intercettazione, tramite saracinesca esterna, del flusso del gas metano;
 - mantenimento di condizioni di deposito, all'interno dei locali all'uopo destinati, che garantiscano l'ispezionabilità dei materiali;

- limitazione dello sviluppo delle scaffalature ad una distanza non inferiore a 60 cm dall'intradosso del soffitto;
- vigilanza generale sul mantenimento delle condizioni di sicurezza.
- aggiornamento, per le parti di propria competenza, del registro dei controlli periodici.

B.) Rimangono a carico dell'Ente pubblico proprietario dell'immobile tutte le altre responsabilità derivanti da:

- manutenzione straordinaria delle opere murarie dell'edificio non ricompresa nel piano di utilizzo;
- manutenzione straordinaria degli impianti non ricompresa nel piano di utilizzo;
- istituzione ed aggiornamento, per le parti di propria pertinenza, del registro dei controlli periodici;
- richiesta di certificazioni e verifiche da parte di enti quali VV. F., A.U.S.L., ecc..

C.) Il ruolo di addetto al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, secondo quanto previsto dagli allegati VII e IX del D.M. 10 marzo 1998, è affidato alle seguenti persone:

- Sig.r _____;

- Sig.r _____;

D.) Per le attività sportive la società dovrà con proprio piano regolamentare le attività di sicurezza;

E.) Gli addetti al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze di cui al precedente punto, si impegnano, in tutti i casi, ad una gestione unificata della sicurezza all'interno dell'intero impianto.

Il legale rappresentante della Fondazione

I responsabili per la sicurezza preposti dagli Enti
di gestione

REPERTORIO N.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

CIG

L'anno Duemila quindici, addì, del mese di, presso i locali della Fondazione "Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri", In Adrano, Via V. Emanuele n. 400, con la presente scrittura privata:

TRA

L' I.P.A.B. (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza), Ente Morale Istituito con D.P.R.S. n° 199/a del 05/12/1952, con sede in Adrano, via San Pietro n. 37, Cod. F. 80001770876 (nel seguito chiamato, per brevità, Fondazione Sangiorgio Gualtieri), legalmente rappresentata dal _____

E

L'Associazione Sportiva _____ con sede in _____
via _____,

P.I. _____ ;

rappresentata da _____ nato a _____ il _____, Residente in _____,
Via _____, Presidente avente poteri di rappresentanza ed amministrazione ordinaria, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Gestore" o "Concessionario";

PREMESSO

Che la Fondazione, che ha la finalità di amministrare i beni di sua proprietà razionalizzandone e valorizzandone l'uso secondo i fini statuari, anche attraverso la gestione economica, ed perseguire l'obiettivo attraverso sistemi educativi che utilizzano la pratica sportivo-ricreativa anche sostenendo il sistema sportivo locale, con la messa a disposizione delle strutture e degli impianti sportivi presenti presso il complesso in oggetto;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La Fondazione concede a _____, la gestione e l'uso contestuale dell'impianto sportivo di sua proprietà denominato " Madre Teresa di Calcutta", ubicato in Adrano, Via V. Emanuele n. 400, (all'interno del più vasto complesso in cui sono presenti altri edifici e pertinenze non oggetto, e non comprese nella concessione disciplinata dalla presente convenzione), comprendente:

a) Spazi per attività sportiva:

✓ Spazio all'aperto: pista di pattinaggio rettangolare, con pavimentazione di tipo industriale (battuto di cemento con strato superiore di quarzo), di dimensioni m 20,00 x m 40,00;

b) Spazio coperto: area per attività sportive con pavimentazione in parquet in legno, del tipo "Parquet sportivo elasticizzato" di dimensioni m 20,00 x m 40,00 e relativa segnature per le seguenti discipline sportive:

Pattinaggio su rotelle;

Pallavolo;

Basket;

Calcio a 5;

Discipline sportive a corpo libero.

b) Spazi e servizi di supporto:

✓ 2 spogliatoi per atleti

✓ 2 spogliatoi per giudici/istruttori

✓ Servizi igienici pubblico (Uomini, Donne e H)

✓ Infermeria

c) Area di pertinenza: scoperta in condivisione.

Sono compresi nella presente convenzione anche tutti gli impianti tecnologici di servizio.

L'impianto sportivo come sopra descritto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come risulta dal verbale di constatazione firmato dalle parti;

L'affidamento prevede che il Gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo. La presente convenzione disciplina inoltre le modalità di attuazione, da parte del Gestore, degli indirizzi di programmazione delle attività nel campo dello sport finalizzate al perseguimento dell'obiettivo dello Sport per tutti.

Gli impianti in parola saranno quindi gestiti dal Gestore con la finalità preminente di realizzare un pubblico servizio e di incentivare la pratica sportiva nel territorio del Comune di Adrano, nonché per lo svolgimento della propria attività;

Nei rapporti tra Fondazione e Gestore hanno altresì valore i contenuti di eventuali accordi o protocolli stipulati o che saranno stipulati a livello nazionale, regionale o provinciale, fra il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva e la Pubblica Amministrazione, in quanto recepiti dalla Fondazione e nei limiti in cui tali accordi risultino compatibili con la presente convenzione. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione il Gestore dovrà attenersi alle direttive della Fondazione che saranno assunte con l'unico scopo di realizzare al massimo le finalità della presente convenzione.

ART. 2

CONDIZIONI GENERALI RIFERIBILI ALLA GESTIONE E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E DELLE ATTREZZATURE

1. L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in oggetto è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1.1.garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - 1.2.garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle Società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta;
 - 1.3.mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
 - 1.4.promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
 - 1.5.promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani;
2. Gli impianti sportivi e le strutture connesse sono affidati in gestione per essere adibiti ad uso di attività sportiva e in particolare per l'attività cui è stata destinata la struttura sportiva in oggetto, con esclusione di ogni altro tipo di attività se non prevista o espressamente; autorizzata dalla Fondazione.
3. L'impianto deve essere aperto al pubblico (utenti singoli o enti o Associazioni/Società sportive e funzionante almeno tutti i giorni feriali, nelle fasce orarie minime garantite indicate nel piano di utilizzo.

ART. 3

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La Fondazione affida in gestione l'impianto sportivo e; le attrezzature connesse nelle condizioni di stato rilevate in apposito verbale di consegna e; sottoscritto dalle parti Il verbale di consegna verrà redatto e sottoscritto da un incaricato della Fondazione, previa verifica dello stato degli impianti consegnati, delle attrezzature, degli arredi e di tutto quanto oggetto della convenzione.

Alla scadenza, risoluzione o recesso della presente convenzione, gli impianti e le attrezzature connesse, di cui al verbale di constatazione, dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso, secondo quanto risulterà da ulteriore apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti con l'intervento, per conto della Fondazione, di un incaricato della stessa; eventuali danni eccedenti il normale deperimento in tale sede accertati dovranno essere rimborsati dal Gestore alla Fondazione.

Il Gestore è tenuto a custodire e conservare gli impianti e le attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendo a proprio carico i lavori di manutenzione che si renderanno necessari, secondo i criteri dettagliati nella presente convenzione.

Il Gestore si impegna a mantenere, per tutta la durata della convenzione, l'attuale livello qualitativo dell'impianto e delle strutture tecnologiche. Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, il Gestore consentirà in qualsiasi momento l'accesso al personale della Fondazione per le relative verifiche.

Il Gestore è obbligato a riconsegnare l'impianto alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione della convenzione, libero da vincoli ed in buono stato di manutenzione.

ART. 4

SERVIZI COMPRESI NELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.

La gestione comprende l'espletamento dei servizi e attività complementari di pulizia, custodia e vigilanza dell'impianto e relativi oneri, così come dettagliati nell'allegato Piano di conduzione tecnica.

Il Gestore assume, per tutta la durata della presente convenzione, ogni responsabilità derivante dai servizi e attività indicati e di quelli ad essi correlati, anche se non espressamente menzionati.

ART. 5

CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELLE MANUTENZIONI DELL'IMPIANTO AFFIDATO IN GESTIONE.

L'impianto sportivo e le attrezzature correlate sono affidati in gestione ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta dal verbale di constatazione. Il Gestore deve provvedere agli interventi utili alla conservazione degli impianti ed attrezzature per la parte posta a suo carico dalla presente convenzione.

Il Gestore non ha diritto di ottenere dalla Fondazione installazioni, adeguamenti o modifiche strutturali, salvo gli interventi programmati dalla Fondazione stessa.

La gestione dell'impianto in oggetto dovrà assicurare il buon funzionamento e la manutenzione degli stessi alle condizioni stabilite nella presente convenzione; a tal fine il Gestore dovrà costantemente assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando di arrecare molestia o danno ai frequentatori stessi.

E' a carico del Gestore la manutenzione ordinaria di quanto forma oggetto di concessione secondo le indicazioni contenute nell'allegato "Piano di conduzione tecnica" e ogni altra attività espressamente indicata nella convenzione e nel piano citato.

È di competenza della Fondazione la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici dell'impianto sportivo, purché non causata da incuria del Gestore. A tale fine il Gestore dovrà avvertire la Fondazione di qualsiasi inconveniente che possa dare luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro il limite massimo di ventiquattro ore dall'avvenuta presa conoscenza, tenuto conto della gravità dell'inconveniente.

Fanno eccezione le attività di manutenzione straordinaria che per espressa previsione della presente convenzione e/o dell'allegato Piano di conduzione tecnica sono poste a carico del Gestore. La Fondazione interverrà in ogni caso per quanto di propria competenza nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previa redazione di una perizia dei lavori.

E' posta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione nonché il ripristino dello stesso.

In ogni caso le opere di straordinaria manutenzione dovute ad incuria, atto vandalico, per omessa sorveglianza o imperizia operativa del Gestore restano a totale carico di quest'ultimo.

Le opere di manutenzione straordinaria che il Gestore intendesse effettuare, diverse da quelle già di sua competenza, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Fondazione.

Il Gestore potrà provvedere con proprio personale all'esecuzione dei lavori di manutenzione e pulizia, salvo che per quanto attiene agli impianti idrici, termici ed elettrici, per la manutenzione dei quali avrà cura di rivolgersi a ditte specializzate del settore.

In caso intenda avvalersi di prestazioni di terzi, il Gestore dovrà presentare apposita comunicazione alla Fondazione, corredandola di tutti i dati dell'appaltatore e della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio.

In casodi guasti o rotture dovuti a qualsiasi causa, il Gestore dovrà provvedere tempestivamente alla riparazione garantendo comunque la continuità del servizio; ove si tratti di interventi non di competenza del Gestore in base al piano di conduzione tecnica, lo stesso è tenuto a segnalare tempestivamente e senza ritardi alla Fondazione le riparazioni, sostituzioni, integrazioni di competenza di quest'ultima, necessarie alla rimessa in sicurezza degli impianti. In difetto di tale segnalazione, resta esclusa la responsabilità della Fondazione per eventuali danni a persone e cose.

Gli interventi volti ad eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità, ovvero di adeguamento a norme di sicurezza, rivestono carattere di urgenza e di prevalenza su ogni altro tipo d'intervento.

ART. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI

Sono a carico del Gestore le spese relative alle forniture di acqua, energia elettrica, gas e ogni altra spesa per consumi funzionale alla gestione dell'impianto, i servizi telefonici e assimilati (linee dati), le cui utenze dovranno essere attivate dal Gestore medesimo ovvero, se già esistenti, volturate a suo carico entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Ove il Gestore non provveda in tal senso, la Fondazione procederà al recupero delle spese.

Sono a carico del Gestore le tasse e le imposte erariali relative alla gestione dell'impianto.

Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri soci e collaboratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. È vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione degli impianti dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

Il Gestore è tenuto a nominare un referente, le cui generalità e relativi recapiti dovranno essere comunicati alla Fondazione.

I proventi derivanti da eventuali contratti di pubblicità, l'introito nei confronti degli utenti dei prezzi e delle tariffe di utilizzo dell'impianto, tutte le altre entrate derivanti da attività complementari, ordinarie o straordinarie, purché compatibili con la presente scrittura, sono a beneficio del Gestore.

Per le lavorazioni oggetto della presente convenzione non si riscontrano interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a determinare e/o a ridurre i rischi, pertanto gli oneri relativi risultano essere pari a zero, in quanto non sussistono; rischi interferenti da valutare.

ART. 7

INTERVENTI SULLE STRUTTURE E SULL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, MODIFICHE, MIGLIORIE E ADDIZIONI

Il Gestore non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione della Fondazione, anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie.

La Fondazione al termine della convenzione non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo o corrispettivo al Gestore per i lavori da esso effettuati a proprie spese, anche se espressamente autorizzati.

ART. 8

CONTROLLI

La Fondazione ha facoltà di visitare in qualsiasi momento gli impianti e le attrezzature, con propri dipendenti ed incaricati cui dovrà pertanto essere assicurato libero accesso, a fini di verifica e controllo della funzionalità e dello stato manutentivo degli stessi.

Qualora gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1 evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione concordata, la Fondazione invita il Gestore ad eseguirle, assegnando un tempo congruo per la loro esecuzione. Qualora da successivi controlli la Fondazione verifichi la mancata esecuzione dei lavori richiesti, si riserva il diritto, compatibilmente con le proprie disponibilità, di eseguirle direttamente addebitando le relative spese al Gestore.

Resta salvo il rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali in materia di edilizia, in relazione alla tipologia e qualificazione di intervento effettuato dal Gestore.

ART. 9

USO E CONCESSIONE DELL'IMPIANTO PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

L'impianto può essere utilizzato ovvero concesso dal Gestore, previa autorizzazione scritta della Fondazione, anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, quali concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata presso l'impianto e fermo restando quanto previsto nell'art. 10.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive può essere subordinata alla costituzione di una apposita cauzione da parte dei richiedenti, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla concessione e degli eventuali danni arrecati all'impianto in conseguenza dell'evento. Il relativo canone sarà introitato dal Gestore.

ART. 10

AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI E AUTORIZZAZIONI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è subordinato alla preventiva licenza di agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo, ove prevista, e concesso secondo quanto in essa disposto. Costituisce onere e responsabilità del Gestore, ovvero - nelle ipotesi di attività diverse da quella sportiva cui è destinato l'impianto ivi svolte da terzi, compresa la Fondazione - del soggetto organizzatore, richiedere la licenza di agibilità per l'impianto sportivo.

Il Gestore o il diverso soggetto organizzatore nell'ipotesi indicata nel comma 1 assumerà a proprio carico la responsabilità di garantire che in ogni momento venga rispettato quanto previsto dalla licenza di agibilità dell'impianto, anche per quanto attiene al rispetto della capienza massima fissata per la manifestazione.

Il Gestore dovrà inoltre dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esercizio delle attività complementari, se necessarie.

ART. 11

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA POSTI IN CAPO AL SOGGETTO GESTORE.

La Società concessionaria assume il ruolo di titolare dell'attività.

Il sottoscrittore della presente convenzione è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle prescrizioni legislative, in particolare quelle contenute nell' art.19 del D.M. 18 marzo 1996.

La Fondazione s'impegna all'attivazione e conclusione della procedura relativa al conseguimento del certificato di prevenzione incendi relativo all'impianto; analogamente sarà a carico della Fondazione l'aggiornamento di tale certificato.

E' fatto obbligo al Gestore di eseguire gli adempimenti e le prescrizioni riportati nell'accordo contrattuale relativo alla gestione della sicurezza, allegato alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti.

Dovrà essere tenuto aggiornato a tale scopo il registro delle verifiche periodiche degli impianti.

Il Gestore dovrà adottare ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operatori da esso impegnati nella gestione degli impianti, in ordine alle previsioni del D.Lgs. n° 81/2008 e dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro, per i fruitori dei servizi, ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia di vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati dal sovraffollamento per gli spettatori, garantendo e limitando in particolare l'accesso all'impianto al numero massimo di utenti individuato in base alla capacità ricettiva dell'impianto, determinata in relazione alla tipologia di utilizzo del medesimo.

ART. 12

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Il Gestore è tenuto a definire l'utilizzo degli impianti sportivi in gestione, avendo il preminente obiettivo di favorire l'accesso alle strutture da parte delle Società e Associazioni sportive nonché dei singoli cittadini, in un'ottica di promozione dell'associazionismo sportivo dilettantistico e di sviluppo dell'attività sportiva nel territorio comunale.

Il Gestore può concedere l'uso degli impianti e delle attrezzature ai soggetti di cui al precedente comma dietro corresponsione delle tariffe d'uso approvate dalla Fondazione. L'utilizzo della struttura per attività che comportino l'apertura al pubblico sarà consentito solamente sotto responsabilità del soggetto organizzatore e subordinatamente alla concessione del nulla osta da parte della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli.

Sono fatte salve le riserve di utilizzo dell'impianto sportivo stabilite ai sensi della presente convenzione in favore della Fondazione per sé e per soggetti terzi dalla stessa indicati.

ART. 13

RESPONSABILITÀ.

Il Gestore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e/o collaboratori e con i terzi.

Il Gestore solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. E' responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone, animali e cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi la Fondazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

La Fondazione è ritenuta inoltre indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, compresi i frequentatori dell'impianto, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dall'inosservanza, da parte del Gestore e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati o appaltatori delle norme legislative e regolamenti che comunque presiedono l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto.

La responsabilità per danni agli impianti oggetto di convenzione e in particolare per il caso di incendio, esplosione, atti vandalici, nonché per danni alle persone, animali e cose sarà a carico del Gestore che si impegna a stipulare apposita ed idonea polizza assicurativa All Risk con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (ciquecentomila/00) per sinistro e per persona, da presentarsi prima della sottoscrizione della presente scrittura e comunque prima della consegna anticipata dell'impianto, per un periodo pari alla durata della concessione, a copertura di qualsiasi evento dannoso che dovesse verificarsi durante l'esercizio negli impianti sportivi, all'interno o comunque nell'ambito degli stessi e delle loro pertinenze, compresi i danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, anche per colpa grave o dolo.

Deve essere inoltre prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti della Fondazione per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a Terzi che al personale dipendente della ditta durante lo svolgimento del servizio.

La polizza assicurativa dovrà essere redatta in modo conforme al modello previsto dal D.M. 123/2004.

I predetti massimali dovranno essere adeguati dal Gestore a semplice richiesta della Fondazione.

Resta in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità della Fondazione verso i terzi danneggiati o i frequentatori degli impianti per i danni da essi subiti (o provocati).

Sono comunque fatte salve, rispetto a quanto previsto nei commi precedenti, le responsabilità generali della Fondazione quale proprietaria dell'impianto sportivo.

ART. 14

DURATA

La durata della concessione sarà pari ad anni **DUE**, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Essa potrà inoltre essere unilateralmente prorogata dalla Fondazione nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione di nuovo soggetto cui concedere la gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

Qualora il gestore manifestasse la disponibilità ad effettuare investimenti sull'impianto, la durata della concessione potrà essere prolungata:

- a 4 anni in caso di investimenti fino a Euro 10.000,00.

La manifestazione d'interesse, completa dei dati di cui sopra, dovrà accludere anche il progetto relativo alle migliorie che la società intende apportare all'impianto, con indicazione dettagliata del relativo investimento.

ART. 15

PIANO DI UTILIZZO

Il gestore è tenuto a predisporre un Piano di Utilizzo dell'impianto strutturato in modo da garantire la fruibilità dell'impianto stesso da parte delle categorie di soggetti indicate nell'art.12. Tale Piano di utilizzo, che formerà parte integrante della presente convenzione, dovrà essere concordato con la Fondazione.

ART. 16

PUBBLICITÀ — SPONSORIZZAZIONI

È riconosciuto al Gestore il diritto di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo per tutta la durata della convenzione. La pubblicità all'interno dell'impianto viene disciplinata secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

La programmazione e gestione degli spazi pubblicitari dell'impianto spetta al Gestore come pure l'onere del pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale.

La Fondazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone e cose.

Il Gestore può inoltre acquisire sponsorizzazioni in ordine alle attività ed alle iniziative realizzate in esecuzione delle attività principali e complementari inerenti la gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione.

ART. 17

RISERVE DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La Fondazione si riserva di garantire l'utilizzo dell'impianto sportivo in favore delle Società/Associazioni sportive del territorio da essa individuate, compatibilmente con il piano di utilizzo, senza che il Gestore nulla abbia a pretendere a titolo di corrispettivo dalla Fondazione.

Il Gestore sarà tenuto a praticare sia riduzioni del pagamento delle tariffe in favore dei soggetti convenzionati per l'utilizzo del presente impianto con la Fondazione, sia esenzioni dal pagamento delle tariffe in favore dei soggetti espressamente individuati dalla Fondazione medesima.

La Fondazione si riserva di utilizzare o far utilizzare gratuitamente, con esenzione del pagamento delle tariffe altrimenti dovute al gestore, l'impianto per le attività scolastiche e le manifestazioni a carattere sportivo e extrasportivo organizzate anche in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, nonché nei casi previsti nell'art. 21, compatibilmente con l'attività programmata e comunque con il calendario delle attività del Gestore; in tali ipotesi, come previsto dall'art. 4 del DPR 633/72, è in capo alla Fondazione l'obbligo di autofatturazione per autoconsumo.

ART.18

RISOLUZIONE, REVOCA E PENALI.

Il mancato rispetto delle norme della presente convenzione, nonché il mancato, incompleto e inesatto adempimento degli obblighi assunti con la stessa, potrà costituire causa di risoluzione immediata, senza obbligo di preavviso, salva ogni azione che la Fondazione intendesse intraprendere.

Il rapporto tra la Fondazione e il Gestore può essere risolto anticipatamente, con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti.

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, previa formale diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- quando vi siano ripetute inadempienze, da parte del Gestore, agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale della Fondazione;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- quando il Gestore o i suoi associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni della Fondazione quando gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività da parte del Gestore opererà l'automatica decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., salvo il diritto della Fondazione di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti.

La Fondazione potrà altresì recedere in ogni tempo dal contratto, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata da parte del Gestore, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di revocare la gestione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento, dandone preavviso con lettera raccomandata almeno due mesi prima.

Per le violazioni agli obblighi convenzionali che non costituiscano causa immediata di risoluzione della convenzione, la Fondazione potrà applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni già eventualmente commesse. Ove il Gestore non ottemperi al pagamento della penale nei termini indicati nel provvedimento di irrogazione, l'importo corrispondente sarà prelevato mediante escussione della garanzia.

ART. 19 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione sarà competente quale Foro esclusivo il Foro di Catania.
È esclusa la possibilità di ricorso all'arbitrato.

ART. 20 GARANZIA

Il Gestore, a garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, è tenuto a costituire, prima della stipulazione della convenzione, apposito deposito cauzionale di €5.000,00 (cinquemila/00) mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/1982 n.348, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale garanzia è prevista anche a copertura degli eventuali danni alle strutture oggetto della convenzione e comunque per ogni altra finalità indicata nella convenzione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione, ogni eccezione rimossa.

La garanzia deve avere validità per tutta la durata contrattuale e deve prevedere l'obbligo del garante a rinnovare la garanzia in caso di rinnovo o proroga della concessione su richiesta di una delle parti.

In caso di escussione, in tutto o in parte della garanzia, il Gestore è tenuto al reintegro del deposito cauzionale nell'importo complessivo di cui al comma 1.

Il deposito cauzionale è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, comprese le somme dovute dal concessionario alla Fondazione per il pagamento delle spese per utenze indicate nell'art. 6, nonché per il pagamento delle eventuali penali a carico del concessionario medesimo, ove questi non adempia al loro pagamento previa intimazione da parte della Fondazione.

In caso di utilizzo della garanzia, il concessionario sarà tenuto al reintegro della stessa entro il termine di quindici giorni decorrente da specifica richiesta recapitata da parte della Fondazione, pena l'incameramento della garanzia e la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ., salvi gli eventuali danni o indennizzi che la Fondazione potrà richiedere al concessionario.

ART. 21 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Per l'uso dell'impianto sportivo è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe.

Le tariffe di utilizzo dell'impianto sono introitate dal Gestore, previo esame e approvazione preventivi e vincolanti delle stesse da parte della Fondazione prima di far luogo alla loro applicazione.

Nella determinazione delle tariffe il Gestore dovrà tenere conto dei seguenti criteri, la cui inosservanza comporta la mancata approvazione delle stesse da parte della Fondazione:

diversificazione per ciascun campo in relazione alle relative tipologie di superficie e tenendo conto dell'accensione o meno dell'impianto di illuminazione dell'area di gioco;

determinazione per periodi di utilizzo delle aree di gioco di 60 minuti, oltre l'uso degli spogliatoi, che si intende compreso nella tariffa.

Le tariffe possono essere: orarie (ad es. per gli allenamenti), a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare), a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

All'ingresso dell'impianto, ben visibile, deve essere affissa una tabella contenente tutte le tariffe previste, conformi a quelle approvate dalla Fondazione.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, bolli, diritti, ecc.) sono a totale carico del Gestore.

Il contratto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi di a norma del DPR n° 131 del 28/04/1986 e le relative spese saranno a carico del richiedente.

ART. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato al Gestore cedere direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la concessione oggetto della presente scrittura ovvero affidare a terzi la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, sotto pena di risoluzione del rapporto convenzionale, ex art' 1456 cod. civ., in danno del Gestore stesso.

ART.24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da Leggi e da Regolamenti in materia.

ART. 25

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Costituiscono allegati e parte integrante della convenzione:

il piano di conduzione tecnica;

il piano di utilizzo;

l'accordo contrattuale relativo alla gestione della sicurezza;

la planimetria dell'impianto sportivo.

Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto.

il Gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previo accordo con la Fondazione

Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

La documentazione richiamata quale allegato alla presente convenzione, risulta letta e sottoscritta dalle parti contraenti, e costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.